

Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2022, n. 17-5563

Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana del 28 giugno 2022, n. 4. Indirizzi per la sensibilizzazione di soggetti attivi sul territorio in forza delle disposizioni di cui alla D.G.R. 29 aprile 2022, n. 34-4965 e della D.G.R. 26 agosto 2022, n. 1-5538, nell'attività di rilevazione di carcasse di cinghiale nelle zone di restrizione I e II per la Peste suina africana.

A relazione del Vicepresidente Carosso e dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione del 16 marzo 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana ed ha inserito quali zone soggette a restrizione II i comuni delle Regioni Piemonte e Liguria insistenti nella zona infetta e quali zone soggette a restrizioni I i comuni delle Regioni Piemonte e Liguria al confine con la zona infetta;
- la Legge 7 aprile 2022, n. 29 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9, reca misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)”;
- il Dispositivo del Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari prot. n. 1195 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “Misure di controllo e prevenzione della diffusione della peste suina africana”;
- l'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana del 28 giugno 2022, n. 4, indica che la ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici può essere svolta coinvolgendo il più possibile associazioni venatorie e di volontariato attive sul territorio .

Premesso, inoltre, che:

con la deliberazione 29 aprile 2022, n. 34-4965 la Giunta regionale, ha approvato, nelle more dell'applicabilità del “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (sus scrofa) nelle zone di restrizione e per la prevenzione ed il controllo nei suini da allevamento in Piemonte” i criteri per la concessione delle deroghe alle restrizioni nello svolgimento di alcune tipologie di attività nella zona di restrizione II di cui al Regolamento (UE) 440/202 disposte dall'OM 13/01/2022, come riportato nel suo allegato;

la deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2022, n. 15-5450 ha adottato, in attuazione del decreto legge 9/2022, il “Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della peste suina africana e il depopolamento nella specie Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte)” in sostituzione dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2022, n. 25-4874, in adeguamento ai previsti pareri tecnici di ISPRA e CEREP ed alla comunicazione ministeriale del 4 maggio 2022”;

le misure di gestione, controllo ed eradicazione della PSA sul territorio piemontese sono definite da parte di due distinti strumenti di pianificazione:

- il piano di eradicazione presentato dal Ministero della Salute alla Commissione Europea per le zone soggette a restrizioni I e II di Liguria e Piemonte, in corso di approvazione;
- il sopra citato Piano regionale di interventi urgenti per il controllo della peste suina africana e il depopolamento nella specie Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte).

Dato atto che la Direzione regionale Sanità e Welfare, Settore “Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare”, con la nota prot. n. 19874 del 24 maggio 2022, ha definito, con riferimento alla suddetta D.G.R. 29 aprile 2022, n. 34-4965, i criteri per la concessione della deroga all'attività di ricerca del tartufo nero in zona di restrizione II per la Peste suina africana, prevedendo, in particolare, che dovrà essere segnalato all'autorità sanitaria locale (servizio veterinario ASL competente) ogni eventuale ritrovamento di carcasse o parti di carcasse di cinghiale (o cinghiali in evidente stato di difficoltà).

Richiamato che:

la deliberazione della Giunta regionale del 26 agosto 2022, n. 1-5538, a parziale modifica della sopra richiamata D.G.R. 29 aprile 2022, n. 34-4965, ha, in particolare, integrato l'elenco delle attività oggetto di deroga, prevedendo nelle zone di restrizione I e II la possibilità di addestramento e di allenamento cani secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B) al calendario venatorio regionale 2022-2023 approvato con deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2022, n. 28-5381, ed ha provveduto ad aggiungere ulteriori misure di biosicurezza all'elenco già previsto ed ha stabilito che la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività sopra elencate è esercitata anche dalle guardie venatorie volontarie;

l'articolo 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana del 28 giugno 2022, n. 4, indica che la ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici può essere svolta coinvolgendo il più possibile associazioni venatorie e di volontariato attive sul territorio dando priorità alle zone più esterne della zona infetta .

Dato atto che, come da documentazione agli atti:

nel corso della riunione dell'Unità di crisi regionale è emersa l'esigenza di incrementare ulteriormente l'attività di rilevazione programmata e coordinata di ricerca attiva delle carcasse di cinghiale.

Richiamato, a tale proposito, che:

- la legge regionale 16/2008 "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" prevede, in particolare, all'articolo 12 che i raccoglitori possano costituirsi in associazioni, riunite nell'unione regionale delle associazioni di raccoglitori piemontesi;

- gli organismi di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistica -venatoria" hanno, tra le competenze previste dai provvedimenti della Giunta regionale di cui al comma 4 del suddetto articolo 11, la promozione e l'organizzazione delle attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica.

Dato atto, pertanto, che, quale esito delle verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo e della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, risulta opportuno individuare quali soggetti che possono collaborare, nel rispetto delle norme sopra citate, per sensibilizzare i propri iscritti alla rilevazione ed alla conseguente segnalazione delle carcasse dei cinghiali rinvenute nel corso delle rispettive attività :

a) le Associazioni dei raccoglitori di tartufi, di cui all'articolo 12 della succitata legge regionale 16/2008, per quanto riguarda i cercatori di tartufi aderenti;

b) gli organismi di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia di cui al soprarichiamato articolo 11 della legge regionale 5/2018, per quanto riguarda i cacciatori iscritti che intendano svolgere attività di allenamento e addestramento dei cani secondo la disciplina stabilita nel medesimo articolo 11 e secondo quanto definito dalla Giunta regionale.

Ritenuto, pertanto, al fine di potenziare le attività di ricerca delle carcasse di suini selvatici nella zona infetta, di promuovere, per le zone di restrizione I e di restrizione II per la peste suina africana, dando priorità alle zone esterne alla recinzione della zona II, il coinvolgimento nella rilevazione delle carcasse di cinghiali dei raccoglitori di tartufi e dei cacciatori che intendano svolgere attività di allenamento ed addestramento cani, stabilendo che le strutture regionali interessate per le rispettive materie, con il coordinamento del Settore competente in materia sanità pubblica veterinaria, coinvolgano le associazioni e gli organismi di gestione affinché i raccoglitori di tartufi associati ed i cacciatori come sopra individuati:

a) siano sensibilizzati in merito all'importanza della rilevazione delle carcasse dei cinghiali;

b) ricevano le indicazioni per poter effettuare le segnalazioni di ritrovamento delle carcasse fermo restando che, come previsto dalla sopracitata nota prot. n. 19874 del 24 maggio 2022 del Settore regionale "Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare", dovrà essere segnalato

all'autorità sanitaria locale (servizio veterinario ASL competente) ogni eventuale ritrovamento di carcasse o parti di carcasse di cinghiale (o cinghiali in evidente stato di difficoltà);
c) siano debitamente informati circa le misure di biosicurezza da rispettare.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

delibera

- di approvare, a fronte dell'attuale emergenza della Peste suina africana ed in conformità all'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana del 28 giugno 2022, n. 4, gli indirizzi di cui in premessa al fine di incrementare, nelle zone di restrizione I e di restrizione II per la Peste suina africana, dando priorità alle zone esterne alla recinzione della zona II, la rilevazione delle carcasse di cinghiali, con il coinvolgimento delle Associazioni dei raccoglitori di tartufi, di cui all'articolo 12 della legge regionale 16/2008, riunite nell'unione regionale delle associazioni di raccoglitori piemontesi, e degli organismi di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia di cui all'articolo 11 della legge regionale 5/2018, nell'attività di sensibilizzazione dei propri iscritti alla rilevazione ed alla conseguente segnalazione delle carcasse dei cinghiali rinvenute nel corso delle rispettive attività, come riportato in premessa;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo ed alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, nell'ambito delle rispettive competenze e con il coordinamento del settore competente in materia di sanità pubblica veterinaria, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione;

- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 22/2010.

(omissis)